

IT

IT

IT



Bruxelles, 26.3.2007

Vademecum

Vademecum FEP

CAPITOLO I.....	3
1. Definizioni.....	4
2. Obiettivi.....	7
3. Principi di intervento.....	8
CAPITOLO II	15
Assi prioritari.....	15
4. Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	16
5. Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.....	26
6. Asse prioritario 3: misure di interesse comune	45
7. Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca (articoli 43, 44 e 45 del FEP e articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del RA)	56
8. Asse prioritario 5: Assistenza tecnica (articolo 46 del FEP).....	65

INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca¹ (di seguito denominato "FEP") stabilisce il quadro normativo di base per l'elaborazione dei documenti di programmazione relativi al periodo 2007-2013.

Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 sono fissate dal regolamento ...del² (di seguito denominato "RA").

Oltre ai due regolamenti citati, i presenti orientamenti forniscono una guida in materia di applicazione per il periodo di programmazione 2007-2013. Essi riuniscono in modo strutturato varie parti dei testi giuridici in modo da offrire consigli operativi sull'applicazione delle diverse disposizioni contemplate dai testi. I presenti orientamenti non sostituiscono i testi giuridici di base. Essi sono stati concepiti come una guida per aiutare gli Stati membri e i servizi della Commissione ad applicare i regolamenti coerentemente. A fini di trasparenza, gli orientamenti saranno presentati al comitato del Fondo europeo per la pesca e messi a disposizione degli Stati membri.

Modifiche e aggiornamenti del testo potranno risultare necessari alla luce dell'esperienza pratica acquisita nel periodo di attuazione. Le eventuali modifiche saranno elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Le interpretazioni fornite nei presenti orientamenti lasciano impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.

Gli orientamenti sono divisi in due capitoli, ciascuno dei quali può essere utilizzato come un documento a se stante. Per facilitare la lettura e la comprensione delle prescrizioni giuridiche i corrispondenti articoli del FEP e del RA sono riportati nel testo di ciascun capitolo.

I presenti orientamenti sono essenziali per la preparazione dei nuovi programmi operativi.

Firmato

Il Direttore generale

¹ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

² Regolamento ... del ... recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. GU L ..., ... 2007, pag. 1.

CAPITOLO I

Sintesi dei principali elementi

Il presente capitolo fornisce chiarimenti su alcune definizioni, obiettivi e norme generali inerenti agli aiuti. I punti principali trattati sono:

- le definizioni utilizzate nell'ambito del FEP di "peschereccio", "imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura" e "nave operante nelle acque interne";
- la definizione del concetto di beneficiario;
- l'obiettivo dell'acquacoltura sostenibile indicato all'articolo 4, lettera a), del FEP;
- i principi di complementarità, coerenza e proporzionalità;
- la verificabilità e la controllabilità delle misure e le disposizioni in materia di ammissibilità.

1. DEFINIZIONI

1.1. Definizione di peschereccio, imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura e nave operante nelle acque interne

Articolo 3, lettere c) e d), del FEP

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

c) "peschereccio": una nave ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

d) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

Articolo 33, paragrafo 1, del FEP - Pesca nelle acque interne

1. Ai fini del presente articolo, per "pesca nelle acque interne" si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

Articolo 10, paragrafo 2, del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

2. Gli aiuti di cui all'articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

Articolo 13, paragrafo 1, del RA

Pesca nelle acque interne

1. Ai fini dell'articolo 33 del regolamento di base, per "pescherecci dediti alla pesca nelle acque interne" si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

- Conformemente all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002³, il FEP definisce un **peschereccio** come qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive. L'espressione "**risorse acquatiche**

³

GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

vive" utilizzata nella definizione di peschereccio si riferisce alle specie acquatiche disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina.

L'espressione "**sfruttamento commerciale**", impiegata nella stessa definizione di peschereccio, si riferisce allo sfruttamento commerciale delle specie acquatiche marine viventi disponibili e accessibili e, pertanto, non riguarda l'acquacoltura.

- I "**pescherecci dedicati esclusivamente alla pesca nelle acque interne**" sono, conformemente all'articolo 33 del FEP e all'articolo 13, paragrafo 1, del RA, i pescherecci attrezzati per lo sfruttamento commerciale delle risorse vive delle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia. I termini "e che non sono iscritti", impiegati nell'articolo 13, paragrafo 1, del RA, indicano che i pescherecci non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia e che non lo saranno in alcun momento dei cinque anni successivi alla data della decisione di finanziamento presa dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 56 del FEP.
- "**Imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura**" è, conformemente all'articolo 3, lettera d), del FEP, un'imbarcazione utilizzata per lo sfruttamento commerciale di organismi che rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto. Il "raccolto" non è limitato ai pesci adulti, in quanto ad esempio anche il novellame può essere prelevato per uso ulteriore.

I termini "**organismi acquatici**" impiegati all'articolo 3, lettera d), del FEP comprendono tutte le specie di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati, alghe marine e altre alghe viventi in ambiente acquatico.

Conformemente a quanto sopra esposto, le navi che operano esclusivamente in acque interne e le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura sono escluse dal sostegno previsto nell'ambito dell'asse prioritario 1 del FEP. Le navi che operano esclusivamente in acque interne possono tuttavia beneficiare dell'aiuto del FEP ai sensi dell'articolo 33 e delle pertinenti disposizioni degli assi prioritari 3 (artt. 37 e 41) e 4 del FEP. Le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura possono invece fruire delle pertinenti disposizioni degli assi prioritari 2 (art. 29), 3 (artt. 37 e 41) e 4 del FEP.

1.2. Beneficiario

Articolo 3, lettera l), del FEP

l) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;

L'allegato II del FEP fissa i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione e, se del caso, il contributo minimo dei beneficiari privati.

L'articolo 3, lettera l), del FEP definisce il beneficiario come una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico.

Per determinare l'intensità dell'aiuto ai fini dell'applicazione dell'allegato II del FEP, un'impresa pubblica che agisce come una normale impresa commerciale (ossia

secondo le regole e le pratiche dell'economia di mercato) è considerata in questo caso un beneficiario privato. Di conseguenza, le operazioni da essa realizzate rientrano nella stessa categoria delle operazioni identiche effettuate da persone fisiche o giuridiche di diritto privato.

2. OBIETTIVI

2.1. Acquacoltura sostenibile

Articolo 4, lettera a), del FEP

Obiettivi

Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:

a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

Ove possibile, l'acquacoltura sostenibile dovrebbe essere organizzata nell'ambito di una pianificazione dello spazio o dei siti collettivi. A tale riguardo è opportuno che gli Stati membri differenzino fra i diversi interessi (turismo, industria, edilizia abitativa, zone soggette a vincolo ambientale, ecc.) al momento dell'installazione di nuovi impianti acquicoli. Gli Stati membri sono incoraggiati a designare in anticipo i siti che si prestano allo sviluppo dell'acquacoltura in modo da evitare o minimizzare i conflitti riguardanti l'uso dello spazio quando viene presentata una domanda relativa ad un progetto di acquacoltura. Lo sviluppo, la ristrutturazione o il miglioramento dei siti acquicoli possono fruire di finanziamenti ai sensi dell'articolo 37, lettera g), del FEP.

3. PRINCIPI DI INTERVENTO

3.1. Complementarità e coerenza

Articolo 6 del FEP

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo.

3. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio [9], il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità.

5. Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del FEP

Contenuti del programma operativo

1. Il programma operativo contiene:

e) informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FEASR, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, ove opportuno;

Articolo 44, paragrafo 6, del FEP

Misure ammissibili

6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.

Allegato I, Parte A, punto 6 b) 5, del RA (Contenuto del programma operativo)

(5) informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione nonché, ove appropriato, i provvedimenti presi per garantire la complementarità con tali fondi ed altri strumenti finanziari esistenti;

Nel programma operativo gli Stati membri devono fornire informazioni sulla distinzione rispetto ad attività analoghe finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione. Se del caso, essi devono inoltre comunicare informazioni sui provvedimenti presi a garanzia della complementarità con tali fondi ed altri strumenti finanziari esistenti. In linea di massima, l'ammissibilità di una misura o di una zona al beneficio del FEP non dovrebbe comportare l'esclusione di tutti gli altri tipi di sostegno comunitario, purché nel programma operativo siano specificati criteri di distinzione.

Tali informazioni devono comprendere:

- la valutazione e la motivazione della complementarità con le attività, le politiche e le priorità comunitarie, in particolare con gli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i criteri di distinzione applicati alle misure finanziate nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3;
- è opportuno indicare i criteri di distinzione in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dal FEP ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4 (piccola pesca costiera), dell'articolo 27 (compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria), dell'articolo 28, paragrafo 3 (apprendimento permanente per la produzione dell'acquacoltura), dell'articolo 29 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), dell'articolo 30 (misure idroambientali), dell'articolo 35 (misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione), dell'articolo 37, lettera i) (azioni collettive intese ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione) e dell'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca);
- in relazione all'asse prioritario 2, articolo 30, paragrafo 2, lettera a), ("le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente"), un criterio di distinzione potrebbe essere costituito dalla natura dell'impegno ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del FEP. Il FEP può intervenire a favore delle operazioni nell'ambito delle quali il beneficiario si impegna a rispettare requisiti ambientali che riguardano esclusivamente le attività di acquacoltura, mentre il FEASR può intervenire a favore delle operazioni che interessano stagni non sfruttati commercialmente per l'acquacoltura;
- con riguardo alle misure finanziate nell'ambito dell'asse prioritario n. 4, i criteri che consentono di distinguere le strategie di sviluppo locale rientranti in tale asse prioritario da quelle attuate dai "gruppi di azione locale" del FEASR;
- per quanto riguarda le misure finanziate nell'ambito dell'asse prioritario n. 5, i criteri che consentono di distinguere le misure di assistenza tecnica sostenute dal FEASR, dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

3.2. Proporzionalità

Articolo 9 del FEP

Proporzionalità

1. L'attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta competenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascuno Stato membro e al presente regolamento.

2. I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Commissione al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 e per le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi.

Articolo 2 del RA

Modalità specifiche per alcuni programmi operativi

Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera i 90 milioni di euro a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53.

Articolo 28 del RA

Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

1. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi:

a) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con il loro stanziamento indicativo;

b) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con il loro stanziamento indicativo;

c) i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;

d) le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità.

2. Ai programmi operativi menzionati all'articolo 2 non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione di un programma operativo di cui all'articolo 67 del regolamento di base comprendono:

a) le misure di informazione e pubblicità attuate;

b) le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 31, lettera d), del presente regolamento compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati.

La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d, del presente articolo).

Articolo 51 del RA

Deroghe generali

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.

2. Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base, non contiene riserve o se le riserve in questione sono state sciolte in seguito all'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:

a) che il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all'efficace funzionamento del sistema è affidabile e

b) che effettuerà i propri audit in loco solo qualora alcuni elementi indichino carenze nel sistema che incidono sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere formulato a titolo dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non esprime alcuna riserva riguardo a tali carenze.

3. Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa ne informa lo Stato membro interessato.

Ove alcuni elementi indichino l'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 52 del RA

Istituzione di organismi e procedure a norma del diritto nazionale

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 gli Stati membri possono avvalersi, oltre che delle deroghe previste all'articolo 51, della possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per svolgere:

a) le funzioni dell'autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base;

b) *le funzioni dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 60 del regolamento di base;*

c) *le funzioni dell'autorità di audit di cui all'articolo 61 del regolamento di base.*

2. *Qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità indicata al paragrafo 1 del presente articolo, non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.*

3. *Qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità indicata al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 71 del regolamento di base si applicano mutatis mutandis.*

Articolo 53 del RA

Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti a norma del diritto nazionale

1. *Con riguardo ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si è avvalso della possibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo.*

2. *Le verifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.*

3. *Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli articoli 42 e 43 di tale regolamento.*

4. *L'articolo 44, paragrafi 2 -5, si applica mutatis mutandis all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.*

La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli che figurano nell'allegato VI.

5. *Gli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1, adempiono agli obblighi fissati all'articolo 46, paragrafo 2.*

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati IX e IX.

6. *Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 47, 48 e 49 comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.*

La proporzionalità e la maggiore semplificazione della gestione dei programmi operativi, in particolare la gestione finanziaria e il controllo, dovrebbero essere accompagnate da sanzioni più rigorose e da recuperi tempestivi in caso di irregolarità o di frodi.

La Commissione è determinata a trovare un equilibrio adeguato fra la necessità di un approccio uniforme, ove sia necessario, e l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme, ove sia opportuno. A tal fine nell'elaborazione del RA

essa si è proposta di stabilire in quale misura le norme comuni siano realmente necessarie e se lo Stato membro, nella sua funzione di autorità di gestione, di audit o di certificazione, rappresenti il livello più idoneo per intraprendere azioni intese ad assicurare l'adempimento delle responsabilità definite nella normativa comunitaria.

Tali principi generali trovano la loro attuazione concreta nell'articolo 2 del RA. Esso riguarda principalmente gli strumenti impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri per la gestione e il controllo del programma operativo che potrebbero essere modulati in funzione dell'entità del contributo pubblico.

Ove appropriato, la Commissione ha tenuto conto della necessità di adattare le disposizioni che disciplinano il FEP e di stabilire in determinati casi norme specifiche per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera i 90 milioni di euro a prezzi 2004 (di seguito definiti piccoli programmi operativi).

Considerati l'importo della dotazione FEP assegnata a ciascuno Stato membro e il tasso di cofinanziamento massimo e minimo fissato dal FEP, è stato stabilito il seguente elenco indicativo degli Stati membri interessati dalla proporzionalità: AT, BE, CY, CZ, FI, HU, IE, LT, MT, NL, SK e SI.

Per i piccoli programmi operativi si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo le disposizioni applicabili sono stabilite all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53 del regolamenti di applicazione del FEP;
- per quanto riguarda le valutazioni, la presentazione delle informazioni elencate nel documento di lavoro sulla valutazione ex ante⁴ può essere meno particolareggiata. Le valutazioni sono tuttavia considerate ricevibili solo se contengono tutte le informazioni elencate nel suddetto documento di lavoro.

Con riguardo alle condizioni specifiche che le valutazioni ex ante devono soddisfare, anche la presentazione dei requisiti della direttiva VAS, del rendiconto riepilogativo e della descrizione delle misure può essere meno particolareggiata.

- Per quanto riguarda le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione, le informazioni elencate all'articolo 67, paragrafo 2, del FEP possono essere presentate in forma meno particolareggiata. Tuttavia, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del FEP, le relazioni devono contenere tutte le informazioni indicate all'articolo 67, paragrafo 2, del FEP per essere ritenute ricevibili.

3.3. Disposizioni comuni

3.3.1. *Verificabilità e controllabilità delle misure e disposizioni in materia di ammissibilità*

Conformemente alle disposizioni del titolo VII del FEP, gli Stati membri devono assicurarsi che tutte le misure che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo gli Stati membri devono predisporre sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

È inoltre compito degli Stati membri garantire che il livello dei premi e delle compensazioni sia tale da evitare compensazioni eccessive. Quando determinano il livello dei premi gli Stati membri devono cercare il miglior rapporto costi/efficacia. Per i casi previsti all'articolo 30, paragrafo 4, lettere b) e d), del FEP, i premi non devono superare né l'importo delle perdite effettivamente subite dal beneficiario, né quello dei costi aggiuntivi.

I costi di un'operazione sono considerati ammissibili solo se sono necessari per la realizzazione dell'operazione stessa e se non sarebbero stati sostenuti qualora l'operazione non fosse stata attuata. I costi di esercizio ordinari non sono ammissibili al sostegno del FEP, tranne ove siano espressamente previsti dal FEP o dal RA.

Qualora il sostegno sia concesso per investimenti, i beneficiari, in conformità della normativa nazionale, possono chiedere un anticipo all'organismo abilitato ad effettuare i pagamenti ai beneficiari.

CAPITOLO II

ASSI PRIORITARI

Sintesi dei principali elementi

Il presente capitolo offre chiarimenti in merito all'attuazione delle diverse misure e alla terminologia utilizzata. I principali elementi trattati sono:

- con riguardo all'asse prioritario 1 (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria): contenuto dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca e dei piani nazionali di disarmo, raccomandazioni sul controllo dell'arresto temporaneo delle attività di pesca ed esempi di criteri oggettivi per il calcolo dei premi applicabili, chiarimenti sugli investimenti a bordo dei pescherecci riguardanti le condizioni per la riduzione della potenza motrice nonché chiarimenti sulle misure previste per la piccola pesca costiera;
- con riguardo all'asse prioritario 2 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura): definizione di diversi termini, esempi di misure e costi ammissibili e campo di applicazione del sostegno a favore della pesca nelle acque interne;
- con riguardo all'asse prioritario 3 (misure di interesse comune): chiarimenti relativi ai beneficiari ammissibili, definizioni di diversi termini, elenchi indicativi o esaustivi dei costi ammissibili nell'ambito delle misure applicabili, finalità dei progetti pilota e campo di applicazione dell'articolo 42 del FEP (modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività);
- con riguardo all'asse prioritario 4 (sviluppo sostenibile delle zone di pesca): chiarimenti relativi all'estensione dei territori interessati da un gruppo, struttura dei gruppi, contenuto della strategia di sviluppo locale e costi ammissibili per l'acquisizione delle competenze e l'agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale;
- con riguardo all'asse prioritario 5 (assistenza tecnica): chiarimenti relativi alla rete comunitaria di messa in rete dei gruppi e campo di applicazione del sostegno per il miglioramento delle capacità amministrative.

4. ASSE PRIORITARIO 1: MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA

4.1. Campo di applicazione e contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca (articoli 21 e 22 del FEP, allegato I, parte A, del RA)

Articolo 21

Campo di applicazione

Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:

a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

i) piani di ricostituzione previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

ii) misure di emergenza previste dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;

iv) piani di gestione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria.

Articolo 22 del FEP

Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 21, lettera a), punto i).

2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.

3. Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.

4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all'articolo 67, i risultati ottenuti nell'attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

L'articolo 21 del FEP definisce il campo di applicazione del sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria. Tale campo di applicazione comprende gli aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca qualora tali piani rientrino nei casi elencati nel suddetto articolo.

L'articolo 22 del FEP definisce il contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca.

I piani di adeguamento dello sforzo di pesca costituiscono lo strumento principale di attuazione delle riduzioni dello sforzo di pesca, quale definito all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002. Essi devono contenere i seguenti elementi:

- (a) descrizione del contesto: attività di pesca interessate (flotte, zone e stock ittici). Se del caso, stato biologico delle risorse e livelli attuali della capacità e dello sforzo di pesca;
- (b) quadro normativo: riferimento ai testi giuridici che sostengono o giustificano il piano in relazione alle misure di conservazione previste ai capitoli II e III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio o al mancato rinnovo di un accordo di pesca;
- (c) risultati attesi in termini di livelli dello sforzo di pesca e, ove opportuno, contributo previsto al miglioramento degli stock o alla redditività della flotta interessata;
- (d) misure contemplate nel piano, precisando quelle per le quali si prevede il finanziamento;
- (e) programmi di sorveglianza, indicatori compresi, e procedure di riesame.

Gli Stati membri possono adottare più di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

Nel programma operativo gli Stati membri devono indicare come intendono adottare ed attuare i piani di adeguamento dello sforzo di pesca. Essi devono inoltre spiegare come intendono procedere per assegnare la priorità ai piani di ricostituzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del FEP e dell'allegato I, parte A (contenuto del programma operativo), del RA.

4.2. Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca (articolo 23 del FEP e articolo 4 del RA)

4.2.1. Piani nazionali di disarmo

Articolo 23, paragrafo 2, del FEP

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

2. L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

I piani nazionali di disarmo devono comprendere i seguenti elementi:

- (1) un obiettivo in termini di riduzione della capacità, ripartito fra le parti principali della flotta interessata;
- (2) uno stanziamento indicativo per la durata del piano nazionale di disarmo;
- (3) come lo Stato membro terrà conto, in base ai dati sulle catture, dell'effettiva capacità di pesca dei pescherecci interessati dall'arresto definitivo;
- (4) disposizioni atte a garantire che i pescherecci oggetto del disarmo abbiano svolto attività di pesca sufficienti nei due anni precedenti;
- (5) una descrizione di come gli Stati membri intendono attuare i piani nazionali di disarmo.

È inoltre opportuno tenere conto dei fattori seguenti:

- (a) un piano di disarmo può essere rinnovato o adeguato conformemente alla normativa nazionale e alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- (b) un unico piano di adeguamento dello sforzo di pesca può comprendere uno o più piani di disarmo applicabili alla stessa flotta per periodi diversi;
- (c) un piano di adeguamento dello sforzo di pesca può comprendere uno o più piani di disarmo applicabili a diverse parti della flotta;
- (d) prima di istituire un nuovo piano di disarmo nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca occorre completare una valutazione di quello precedente;
- (e) conformemente all'articolo 23 del FEP, un piano nazionale di disarmo può riguardare unicamente l'arresto definitivo delle attività di pesca.

4.2.2. Livello dei premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca

Articolo 23, paragrafo 3, del FEP

3. Per facilitare l'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;

b) il fatturato realizzato dal peschereccio;

c) l'età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

Articolo 4, paragrafo 2, del RA

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.

Gli Stati membri possono fissare il livello dei premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca utilizzando i massimali indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 o massimali equivalenti, purché dimostrino che il livello dei premi rappresenta per loro il miglior rapporto costi/efficacia.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del RA, il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base. Il termine "metodi" comprende sia i criteri che la formula per il calcolo dei suddetti premi.

4.3. Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (articolo 24 del FEP e articolo 5 del RA)

4.3.1. Arresto temporaneo delle attività di pesca

Articolo 24 del FEP

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di:

i) dodici mesi, prorogabili di altri dodici mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);

ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);

v) otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni gradualmente dello sforzo di pesca;

vi) tre mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;

vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l'intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell'aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

3. La sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca non entra in linea di conto per la concessione di indennità o pagamenti nel quadro del presente regolamento.

L'articolo 24 del FEP definisce le condizioni per il finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci.

Il finanziamento di tali misure è subordinato alla sospensione temporanea delle attività di pesca svolte dal peschereccio interessato e dai pescatori.

La prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca deve essere fornita all'autorità nazionale competente dal proprietario del peschereccio o dai pescatori.

L'autorità nazionale competente deve garantire, ed essere in grado di provare, che il peschereccio interessato ha cessato tutte le attività di pesca nel periodo dell'arresto temporaneo.

A fini di ispezione e di controllo, il modo più efficace per garantire che il peschereccio interessato abbia cessato tutte le attività di pesca nel periodo in questione è la sospensione della licenza di pesca a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza⁵.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, gli Stati membri possono/devono riconoscere i membri dell'equipaggio come pescatori.

4.3.2. Livello dei premi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

Articolo 5 del RA

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

⁵

GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del regolamento di base.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, per "aiuto finanziario comunitario assegnato al settore" si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.

Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del FEP. È opportuno che gli Stati membri fissino il livello del premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca tenendo conto di criteri oggettivi, quali:

- (a) i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è bloccato nel porto (oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione);
- (b) se del caso, i costi finanziari legati a prestiti che coprono il periodo di arresto temporaneo;
- (c) la parte della perdita di reddito subita dai pescatori e dai proprietari dei pescherecci;
- (d) la parte dello stipendio di base percepito dai pescatori.

4.4. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (articolo 25, articolo 26, paragrafo 2, del FEP e articolo 6 del RA)

4.4.1. Aiuti per la sostituzione del motore. Riduzione della potenza motrice

Articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, del FEP

3. Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché:

a) per le navi definite all'articolo 26, paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;

b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio;

c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

4. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 6, paragrafi 3 e 4, del RA

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

3. La riduzione di potenza del motore del 20% può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni:

- a) tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo sono identificate individualmente;**
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo operano nelle stesse zone di gestione;**
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo utilizzano i medesimi attrezzi da pesca elencati nell'appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n.1639/2001 della Commissione;**
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi.**

4. Le uscite di capacità dalla flotta con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20% che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base.

Per i pescherecci indicati all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b) (navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse dai piccoli pescherecci), e all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), del FEP (pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione) il FEP può contribuire alla sostituzione del motore purché il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio. Questa diminuzione di potenza è definitivamente perduta e la Commissione ridurrà di conseguenza i livelli di riferimento per la flotta peschereccia dello Stato membro interessato.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice conseguita da un gruppo di navi si applica la formula seguente:

potenza finale $\leq$ potenza iniziale - riduzione di potenza del 20%

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% della potenza dei motori che vengono sostituiti con aiuti pubblici;

potenza finale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo dopo la sostituzione dei motori.

In conformità con l'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono finanziare investimenti a bordo dei pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri nell'ambito di un piano di salvataggio e di ristrutturazione e nel

rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁶.

Gli "aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione" di cui all'articolo 21, lettera f), del FEP comprendono gli aiuti pubblici (nazionali e comunitari) concessi dal FEP in aggiunta agli aiuti nazionali accordati nell'ambito dei regimi di salvataggio e di ristrutturazione.

4.5. Piccola pesca costiera (articolo 26 e articolo 37, lettera l), del FEP e articolo 7 del RA)

4.5.1. Misure ammissibili per la piccola pesca costiera

Articolo 26 del FEP

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria [12].

2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all'articolo 27 a favore della piccola pesca costiera.

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

Tutte le misure previste per la flotta nell'ambito dell'asse prioritario 1 del FEP si applicano anche ai piccoli pescherecci (ossia arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, investimenti a favore della selettività e compensazione

⁶

GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria, ecc.). L'intensità dell'aiuto per gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività è tuttavia più favorevole ai pescherecci che praticano la pesca costiera rispetto al resto della flotta, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del FEP. Anche le condizioni di aiuto per la sostituzione del motore sono più favorevoli per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera.

L'articolo 26, paragrafo 4, e l'articolo 37, lettera l), del FEP prevedono inoltre aiuti supplementari a favore della piccola pesca costiera (cfr. punto 4.5.2). Tali aiuti non sono disponibili per il resto della flotta .

4.5.2. Sostegno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, e dell'articolo 37, lettera l), del FEP

Articolo 26, paragrafo 4, del FEP

Piccola pesca costiera

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

Articolo 37, lettera l), del FEP

Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;

Il FEP prevede:

- all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP, finanziamenti per premi individuali ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera e

- all'articolo 37, lettera l), del FEP, finanziamenti per le misure che contribuiscono agli obiettivi della piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

Per l'elaborazione di tali misure occorre tener conto di quanto segue:

- le azioni indicate alle lettere d) ed e) dell'articolo 26 del FEP possono essere realizzate individualmente;
- il sostegno previsto all'articolo 26, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del FEP, riguarda misure i cui obiettivi possono essere conseguiti solo se esse sono realizzate da singoli operatori che agiscono collettivamente, da organizzazioni che agiscono per loro conto o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri come più idonee per il conseguimento dei suddetti obiettivi;
- ad esempio, l'obiettivo "migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca" non può essere conseguito se la misura è attuata solo da uno o anche da diversi proprietari di pescherecci. Tale misura necessiterebbe del sostegno attivo di tutti i proprietari di pescherecci nella zona di pesca interessata. Il finanziamento previsto all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP, tuttavia, riguarda unicamente i premi concessi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che partecipano all'operazione in questione. A tale riguardo, anche se l'operazione è attuata da un'organizzazione che agisce per loro conto, il finanziamento di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP copre il premio concesso ai membri dell'organizzazione che partecipano all'operazione stessa. Le spese sostenute dall'organizzazione per l'operazione in questione possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 37, lettera l), del FEP;
- il sostegno previsto all'articolo 37, paragrafo l), del FEP può essere concesso per misure che contribuiscono agli stessi obiettivi indicati all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP. Sono tuttavia ammissibili solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano.

5. ASSE PRIORITARIO 2: ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

5.1. Campo di applicazione del sostegno a favore della produzione dell'acquacoltura

Articolo 28 del FEP

Ambito dell'intervento nella produzione in acquacoltura

1. Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:

a) misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura;

b) misure idroambientali;

c) misure di sanità pubblica;

d) misure veterinarie.

2. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all'apprendimento permanente.

4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

6. Per le operazioni di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [13], gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

Articolo 9 del RA

Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura

Il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE⁷.

Articolo 26 del RA

⁷

GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

- a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;***
- b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.***

Le misure a favore della produzione acquicola ammissibili nell'ambito del FEP sono quelle che riguardano gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura di cui all'articolo 29 del FEP, le misure idroambientali previste all'articolo 30 del FEP, le misure sanitarie di cui all'articolo 31 del FEP e le misure veterinarie di cui all'articolo 32 del FEP.

Gli organismi acquatici prodotti possono essere destinati al consumo umano diretto sotto forma di prodotti alimentari o ad altri utilizzi, quali mangimi per pesci di allevamento (ad es., gamberetti di acqua salmastra, Artemia), pesci ornamentali, animali acquatici da ripopolamento o esche vive (polichetti).

Il sostegno previsto agli articoli 29, 30, 31 e 32 del FEP può essere concesso anche per l'apprendimento permanente e riguardare investimenti materiali e immateriali. A tale riguardo, conformemente all'articolo 26, lettera a), del RA, l'acquisto o la costruzione di stagni o di altre infrastrutture dell'acquacoltura destinati unicamente a scopi formativi può essere finanziato per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

5.1.1. Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (articoli 28 e 29 del FEP e articoli 9, 10 e 26 del RA)

5.1.1.1. Diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato

Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;***

Articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

a) "nuove specie": specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;

b) "specie con buone prospettive di mercato": specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta;

La redditività economica degli investimenti che contribuiscono alla diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato deve essere assicurata mediante un'analisi di mercato previsionale sulle specie di acquacoltura condotta dallo Stato membro o dai beneficiari. Se l'analisi è effettuata dallo Stato membro, essa può fruire dei finanziamenti per l'assistenza tecnica previsti all'articolo 46, paragrafo 2, del FEP.

I risultati dell'analisi devono essere trasmessi all'autorità di gestione, che è tenuta a verificare la conformità con le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 5, del FEP. Per quanto riguarda gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione finalizzata alla produzione di nuove specie, gli Stati membri devono accertarsi che le tecniche di allevamento di queste nuove specie siano sperimentate e ben consolidate.

5.1.1.2. Tecniche di acquacoltura che riducono in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente

Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

c) "normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura": attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in ambito sanitario, veterinario o ambientale;

Le tecniche di acquacoltura che si ritiene riducano in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente sono le seguenti:

- (a) l'allevamento off-shore, o in mare aperto, ossia l'acquacoltura marina praticata in zone del mare non protette.

Nel caso dei pesci, la definizione "gabbie di allevamento off-shore" (o "in mare aperto") si riferisce alle attività acquicole praticate in siti esposti a forti ondate. Questa maggiore esposizione alle onde è correlata alla distanza dalla costa o alla mancanza di ripari nella topografia dei luoghi. Pertanto nella definizione "gabbie di allevamento off-shore" (o "in mare aperto") si tiene più conto del grado di esposizione alle onde che della distanza dalla costa. La maggiore esposizione alle onde non è inoltre legata alla situazione giuridica della zona interessata. Nel caso della molluscoltura marina, le zattere e i filari galleggianti in mare aperto possono avere effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento;

- (b) l'allevamento con ricircolo idrico

- Si tratta di sistemi a terra chiusi o parzialmente chiusi utilizzati per la produzione acquicola in cui le acque effluenti sono trattate per essere riutilizzate. Sono tecniche di itticultura estremamente avanzate, con impatto nullo o minimo sull'ambiente in quanto filtrano e ricircolano i propri effluenti (limitando così le emissioni), eliminano il rischio della fuoriuscita di pesci e in generale risolvono i problemi di spazio e di disponibilità di acqua.

5.1.1.3. Attività tradizionali dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente

Articolo 29, paragrafo 1, lettera c), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

d) "tradizionali attività dell'acquacoltura": pratiche consolidate nel tempo, correlate al contesto sociale e al patrimonio culturale di una determinata zona.

Esempi di attività considerate "**tradizionali attività dell'acquacoltura**":

- l'ostricoltura sulla costa atlantica francese e la molluscoltura in molte zone costiere europee;

- l'allevamento estensivo o semi-intensivo in laguna di spigola e orata praticato in alcune regioni dell'Italia settentrionale e della Spagna meridionale; l'allevamento intensivo di queste specie in gabbie di rete non è considerato un'attività tradizionale dell'acquacoltura;
- l'allevamento estensivo della carpa in stagni in alcune zone dell'Europa centrale.

5.1.1.4. Investimenti ammissibili nel contesto delle misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Articolo 29, paragrafo 1, del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

Articolo 10, paragrafo 3, del RA

3. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all'articolo 29 dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio in azienda quando tali investimenti fanno parte integrante delle aziende di acquacoltura.

Il sostegno previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del FEP può riguardare:

- costi di costruzione, costi di ampliamento, armamento e ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

L'acquisto di riproduttori e novellame delle specie da allevare è tuttavia considerato un costo di esercizio e non è pertanto ammissibile al finanziamento. Nemmeno il trasferimento di proprietà è ammissibile al sostegno del FEP (cfr. punto 5.1).

- Investimenti riguardanti il commercio al dettaglio in azienda. Per "commercio al dettaglio in azienda" si intende un punto di vendita situato all'interno dell'allevamento ittico in cui il pesce prodotto sul posto è venduto direttamente dall'allevatore ai consumatori.
- Apprendimento permanente, compresi investimenti materiali e immateriali (cfr. anche il punto 5.1).

5.1.1.5. Imprese ammissibili alle misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Articolo 29, paragrafo 3, del FEP

3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese

nonché

b) alle imprese non contemplate all'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.

Per le misure ammissibili nell'ambito degli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura il sostegno è limitato alle seguenti categorie di imprese:

- microimprese, piccole e medie imprese di categoria a), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione, la categoria delle microimprese, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio totale annuo non superiore a 43 milioni di euro;

nonché

- le imprese di categoria b) che occupano almeno 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio totale annuo superiore a 43 milioni di euro, ma che occupano meno di 750 dipendenti o realizzano un fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro.

In conformità all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), del FEP, per valutare se un'impresa è ammissibile al sostegno nell'ambito del FEP con riguardo agli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, lo Stato membro deve determinare se essa rientra in una delle categorie definite all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), del FEP. A tal fine lo Stato membro deve utilizzare in tutti i casi gli strumenti previsti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Di conseguenza, se un'impresa non soddisfa le condizioni per essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa, e non è pertanto ammissibile ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del FEP, esso deve ancora servirsi degli strumenti indicati nella raccomandazione citata (ad es., aggiungere ai dati propri dell'impresa una parte o la totalità dei dati finanziari e di quelli relativi agli effettivi delle imprese associate o collegate, ecc.) per poterne verificare la situazione e l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del FEP.

5.1.1.6. Priorità alle microimprese e alle piccole imprese

Articolo 29, paragrafo 4, del FEP

4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.

Articolo 10, paragrafo 5, del RA

5. Per quanto riguarda le misure descritte all'articolo 29 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

Per le misure riguardanti gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura gli Stati membri devono assicurare che il sostegno sia concesso in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese utilizzando meccanismi chiari, come:

- riservando alle microimprese e alle piccole imprese più del 50% dei finanziamenti disponibili per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura o
- considerando le dimensioni dell'impresa un criterio prioritario ai fini della selezione o della graduatoria dei beneficiari.

Gli Stati membri devono descrivere nel programma operativo i meccanismi utilizzati per assicurare che sia data priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

5.1.2. Misure idroambientali (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), articolo 28, paragrafi da 2 a 6, e articolo 30 del FEP, articoli 9 e 11 del RA)

5.1.2.1. Campo di applicazione delle misure idroambientali

Articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, del FEP

Misure idroambientali

1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

Articolo 11, paragrafo 5, del RA

Misure idroambientali

5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di base, per "buone pratiche in acquacoltura" si intende il rispetto della normativa vincolante in ambito sanitario, veterinario o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

Il sostegno per le misure idroambientali nell'ambito del FEP può essere concesso solo per l'impiego di metodi di produzione acquicoli nelle imprese di acquacoltura e non è destinato al miglioramento dell'ambiente al di fuori di tali imprese.

Un'impresa può presentare domanda per più di una delle forme di sostegno previste all'articolo 30, paragrafo 2, del FEP.

Il sostegno di cui all'articolo 30 del FEP deve essere concesso sotto forma di indennità compensativa e va calcolato sulla base dei criteri indicati all'articolo 30, paragrafo 4, del FEP. In particolare, il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del FEP deve essere assegnato sotto forma di indennità compensativa forfettaria conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo. Per "**indennità compensativa forfettaria**" si intende un'indennità compensativa calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa. L'indennità compensativa può tuttavia essere versata in una somma unica o a rate, in particolare nel caso di impegni pluriennali. La frequenza delle rate è decisa dall'autorità di gestione.

Al fine di ottenere le indennità compensative previste dall'articolo 30 del FEP, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per "**requisito ambientale che vada oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura**" si intende l'impiego di metodi di acquacoltura che, oltre ad applicare le buone pratiche in acquacoltura definite all'articolo 11, paragrafo 5, del RA, esercitano un impatto positivo sull'ambiente. Tali metodi di acquacoltura, ad esempio, riducono l'inquinamento esterno agli impianti di acquacoltura, offrono riparo e cibo alle specie di uccelli protette e/o contribuiscono al mantenimento del paesaggio e degli elementi tradizionali delle zone rurali. La semplice riduzione o l'eliminazione di un impatto ambientale negativo sono considerate normali buone pratiche in acquacoltura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del RA e pertanto non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 3, del FEP.

5.1.2.2. Forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi 3, 4 e 5, del FEP

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

a) le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura;

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

a) ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l'impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;

Le "forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente" si riferiscono in particolare a taluni metodi di produzione estensiva o semi-estensiva quali:

- i sistemi di poliallevamento (allevamento di specie diverse) praticati nelle lagune costiere del litorale mediterraneo e del Portogallo. Queste pratiche di acquacoltura possono costituire parte integrante dell'ecosistema costiero di acque salmastre, rimuovendo nutrienti e limitando la produzione primaria a un livello sostenibile, evitando così l'eutrofizzazione naturale e la distruzione delle lagune. Inoltre vengono effettuate opere (scavo di canali, ecc.) per mantenere una buona circolazione idrica nella laguna ed evitare l'accumulo di fango. Tali sistemi di itticultura sono compatibili con il mantenimento delle zone umide in uno stato di conservazione favorevole, anche come luoghi di sosta e nidificazione degli uccelli acquatici.
- lo stesso vale per i sistemi di stagni interni nell'Europa centrale, che possono inoltre fungere da zone di protezione fra le alte quantità di nutrienti provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli e i sistemi fluviali che li ricevono. L'allevamento estensivo della carpa può così svolgere un ruolo ecologico importante in zone dove la produzione agricola è dominante.

Nei sistemi di allevamento estensivi e semi-estensivi l'efficienza e la produttività della manodopera sono ridotte rispetto a quelle degli allevamenti intensivi tradizionali a causa della lentezza dei cicli produttivi naturali.

Le indennità compensative previste all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del FEP vanno calcolate tenendo conto dei criteri economici basati sul reddito medio delle imprese di acquacoltura locali. Le indennità compensative possono in special modo

coprire i costi di manutenzione particolarmente elevati o frequenti degli impianti, le perdite causate da predatori appartenenti a specie selvatiche protette, la perdita di reddito dovuta alle basse densità di allevamento, ecc.

È preferibile riservare le indennità compensative per le perdite causate da predatori appartenenti a specie selvatiche protette agli stagni o alle lagune di grandi dimensioni, dove di solito è praticato l'allevamento estensivo. Questi infatti non possono beneficiare delle reti o delle altre attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici ammissibili ai sensi dell'articolo 29 del FEP.

Una perdita di reddito dovuta a predatori appartenenti a specie selvatiche protette può essere compensata solo ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP.

5.1.2.3. Partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit

Articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del FEP

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [14];

Articolo 11, paragrafo 2, del RA

Misure idroambientali

2. Il contributo previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base riguarda unicamente i costi di partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) precedenti l'approvazione del sistema per una singola impresa.

Il contributo per la partecipazione ad un sistema EMAS può coprire i costi di consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, l'analisi ambientale da parte di un consulente indipendente, il controllo da parte del verificatore indipendente e le spese di registrazione.

Gli investimenti materiali correlati all'attuazione dell'EMAS possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 29 del FEP.

5.1.2.4. Acquacoltura biologica

Articolo 30, paragrafo 2, lettera c), paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettera b), del FEP

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [15];

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

b) ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell'impresa alla produzione biologica;

Articolo 11, paragrafo 3, del RA

3. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, per "acquacoltura biologica" si intendono le attività di acquacoltura volte alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio e recanti indicazioni concernenti tale metodo. In attesa che detto regolamento stabilisca disposizioni dettagliate in materia di produzione, riguardanti anche la conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono valide le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private applicabili all'acquacoltura biologica accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Il quadro normativo vigente in materia di produzione biologica è stabilito dal regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio⁸, che è attualmente in fase di riesame. Questo regolamento non prevede ancora disposizioni in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti dell'acquacoltura biologica né una definizione di questo tipo di acquacoltura. Gli Stati membri possono tuttavia concedere indennità compensative nell'ambito del FEP per l'acquacoltura biologica conforme a norme nazionali o a norme private riconosciute/accettate.

Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91, in mancanza di norme comuni gli Stati membri possono adottare norme nazionali o riconoscere/accettare norme private. Di conseguenza, finché non siano stabilite norme comunitarie, è possibile adottare a livello nazionale una regolamentazione e una definizione di acquacoltura biologica.

⁸

GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), del FEP, può essere concesso un sostegno transitorio per la conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica. Tale sostegno può essere accordato fino al completamento della conversione all'acquacoltura biologica e in ogni caso per un periodo massimo di due anni. Se il periodo di conversione è inferiore a due anni, l'indennità compensativa è concessa unicamente per la durata effettiva dello stesso. Se il periodo di conversione è superiore a due anni, l'indennità compensativa può essere accordata in qualsiasi momento del suddetto periodo, ma per una durata non superiore a due anni.

L'indennità compensativa di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del FEP può coprire in particolare il calo della produzione dovuto alla minore densità di allevamento e alle vendite ridotte che possono aver luogo nel periodo di conversione, l'aumento dei costi di produzione (causato, ad esempio, dall'utilizzo di mangimi biologici e dalla sorveglianza ambientale) e i costi di ispezione e di certificazione.

5.1.2.5. Acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000

Articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 5, lettera c)

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

d) l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [16].

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

c) ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione.

Articolo 11, paragrafo 4, del RA

4. Gli aiuti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base possono essere concessi solo per determinate restrizioni o requisiti relativi a zone Natura 2000, imposti dalle pertinenti misure nazionali in applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP può essere concesso solo ad imprese di acquacoltura soggette a restrizioni o prescrizioni specifiche per essere situate all'interno o in prossimità di una zona Natura 2000 e solo quando le restrizioni o prescrizioni ambientali specifiche sono imposte all'impresa dalla normativa nazionale o da contratti o piani di gestione dei siti giuridicamente vincolanti.

Le disposizioni di questo articolo trovano giustificazione nella necessità di compensare gli acquacoltori che sono obbligati ad effettuare investimenti supplementari (o che subiscono perdite di reddito) a causa dell'istituzione di una zona Natura 2000.

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, lettera c), il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione. La decisione che istituisce la zona Natura 2000 può essere stata adottata anche anteriormente all'inizio del periodo di programmazione (ossia il 1° gennaio 2007).

Il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP può comprendere indennità compensative volte in particolare a coprire i costi seguenti:

- modifica o spostamento di strutture, inclusa la vegetazione;
- acquisto obbligato di nuove attrezzature;
- perdite di reddito dovute a minori densità di allevamento o ad altre restrizioni concernenti attività economiche essenziali (ad es., restrizioni temporali e/o spaziali applicabili ai cambiamenti dei livelli dell'acqua; limitazioni nell'eliminazione di alberi/cespugli, restrizioni temporali su operazioni di disboscamento essenziali);
- perdite economiche dovute a periodi prolungati di drenaggio o allagamento;
- acquisto di attrezzature per la protezione dai predatori selvatici o perdite di reddito dovute agli stessi,
- formazione e istruzione destinate al personale.

5.1.3. Misure di sanità pubblica (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), articolo 28, paragrafi 2 – 6, e articolo 31 del FEP, articolo 9 del RA)

5.1.3.1. Livello dell'indennità compensativa

Articolo 31 del FEP

Misure sanitarie

Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

- per più di quattro mesi consecutivi,

oppure

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

L'indennità compensativa prevista all'articolo 31 del FEP può coprire la perdita subita durante la sospensione temporanea della raccolta. Tale perdita può in particolare essere dovuta a:

- perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
- valore commerciale inferiore dei molluschi a causa delle loro dimensioni eccessive (una volta che le ostriche e i molluschi sono diventati troppo grandi per il mercato del fresco, devono essere venduti ad un prezzo inferiore all'industria della trasformazione);
- prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta (il consumo di molluschi e soprattutto di ostriche presenta infatti periodi di punta durante i quali i prezzi sono più elevati; questi periodi spesso consentono alle imprese di realizzare il grosso del loro reddito annuo);
- perdite finanziarie (le imprese possono avere costi di esercizio anche quando la raccolta è interrotta).

Nel caso di un'unica sospensione che duri più di dodici mesi o di sospensioni ripetute imposte alla stessa impresa che durino più di quattro mesi ciascuna e presentino una durata complessiva superiore a dodici mesi, l'indennità compensativa è calcolata per l'intero periodo, ma il pagamento è limitato all'importo corrispondente al massimo a dodici mesi di sospensione. Ad esempio, per un'unica sospensione della durata di

quindici mesi che ha causato perdite economiche per 15 000 euro l'indennità compensativa massima ammonterà a 12 000 euro $[(15\ 000/15) * 12]$.

5.1.4. Misure veterinarie (articolo 28, paragrafo 1, lettera d), articolo 28, paragrafi 2 – 6, e articolo 32 del FEP, articoli 9 e 12 del RA)

5.1.4.1. Rispetto delle condizioni stabilite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio

Articolo 32 del FEP

Misure veterinarie

Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [17].

Articolo 12 del RA

Misure veterinarie

1. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base può riguardare:

a) per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;

b) per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

2. L'autorità di gestione del programma operativo decide se contribuire al finanziamento delle misure di lotta di cui al paragrafo 1, lettera a), o del programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e adotta le modalità della sua partecipazione finanziaria prima di presentare le misure o il programma, rispettivamente, secondo le disposizioni della decisione 90/424/CEE.

3. Se, a norma dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di lotta o il programma di eradicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo.

4. Se l'importo delle spese ammissibili dell'azione approvata dalla Commissione in conformità all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE è inferiore alla somma impegnata dall'autorità di gestione, la differenza così generata può essere riutilizzata dallo Stato membro per il programma operativo.

5. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Per l'elaborazione delle misure veterinarie occorre tener conto di quanto segue.

- Misure di lotta per le malattie esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del RA)

Per assicurare la lotta alle malattie esotiche, ogni Stato membro deve elaborare (articolo 47 della direttiva 2006/88/CE) un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia. I particolari relativi al contenuto del programma d'intervento sono indicati nell'articolo 47 e nell'allegato VII della direttiva 2006/88/CE. Il programma deve contenere disposizioni che garantiscano l'accesso ai fondi d'emergenza, alle risorse di bilancio e finanziarie necessarie a coprire tutti gli aspetti della lotta contro le malattie esotiche. Tali risorse finanziarie non devono obbligatoriamente provenire dal FEP. Gli Stati membri sottopongono il programma d'intervento all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Conformemente all'articolo 54 della direttiva 2006/88/CE, ogni Stato membro designa le proprie autorità competenti ai fini della direttiva; esse sono responsabili dell'elaborazione e della presentazione del programma d'intervento. Il programma d'intervento è attuato in caso di insorgenza di una delle malattie esotiche elencate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; quando è cofinanziato dal FEP si applicano le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e agli articoli 4 e 5 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

- Programmi di eradicazione per le malattie non esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del RA)

Al fine di eradicare una delle malattie elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, lo Stato membro può elaborare (ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE) un programma di eradicazione per una o più di tali malattie. Lo Stato membro sottopone il programma di eradicazione ad approvazione alla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Non è obbligatorio presentare un programma di eradicazione né è obbligatorio il finanziamento da parte del FEP. I programmi di eradicazione cofinanziati dal FEP saranno attuati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

- Il FEP rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento comunitario per le misure di lotta delle malattie esotiche e per i programmi di eradicazione delle malattie non esotiche.
- È compito dell'autorità di gestione del programma operativo FEP instaurare un coordinamento con le autorità competenti designate allo scopo di:
 - (a) definire le modalità per l'assegnazione dei mezzi di bilancio e delle risorse finanziarie al programma d'intervento per le misure di lotta, qualora il programma sia cofinanziato dal FEP;
 - (b) stimare le risorse finanziarie da attribuire, se del caso, ai programmi di eradicazione delle malattie non esotiche finanziati dal FEP. Tali programmi saranno poi sottoposti all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. L'impegno relativo alla partecipazione finanziaria del FEP a ciascun programma di eradicazione interessato

sarà effettuato prima della presentazione del programma stesso alla Commissione.

- Spese ammissibili

Le spese ammissibili inerenti alle misure di lotta delle malattie esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del RA) sono indicate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e descritte in dettaglio nel regolamento (CE) n. 349/2005/CE della Commissione⁹.

I costi ammissibili per un programma di eradicazione delle malattie non esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del RA) sono indicati nella decisione della Commissione che reca approvazione del programma. Un elenco indicativo dei costi ammissibili figura nella tabella 8 della decisione 2004/450/CE della Commissione¹⁰.

- Le misure di lotta delle malattie esotiche non elencate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio non sono ammissibili al sostegno del FEP né di altri strumenti finanziari dell'UE.
- Le misure di eradicazione per le malattie degli animali acquatici non elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio non possono fruire del sostegno del FEP né di altri strumenti finanziari dell'UE. A tali malattie si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

⁹ Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005).

¹⁰ Decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali (GU L 92 del 12.4.2005).

5.2. Pesca nelle acque interne (articolo 33 del FEP e articolo 13 del RA)

5.2.1. Campo di applicazione dell'aiuto a favore della pesca nelle acque interne

Scopo dell'articolo 33 del FEP è sostenere la pesca nelle acque interne, ossia le attività di pesca praticate a fini commerciali nelle acque interne da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

L'aiuto ai sensi di questo articolo è limitato a:

- attrezzature per la pesca nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del FEP;
- navi operanti esclusivamente nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 33, paragrafo 3, del FEP;
- premi a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del FEP.

5.2.2. Investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne

Articolo 33, paragrafo 2, del FEP

Pesca nelle acque interne

2. Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

Le attrezzature per la pesca nelle acque interne comprendono banchine e passerelle ad uso dei pescherecci che operano nelle acque interne, linee di congelamento mobili, centri di consegna del pesce, infrastrutture trasportabili e investimenti nella commercializzazione.

Il termine "attrezzature" utilizzato all'articolo 33, paragrafo 2, del FEP comprende anche altri strumenti per la pesca sul ghiaccio nelle acque interne, come ad esempio motoslitte, ecc.

Non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 33 del FEP gli investimenti legati alla gestione ambientale delle acque interne finalizzati all'aumento delle possibilità di pesca, quali il taglio delle canne e il dragaggio dei laghi. Investimenti di questo tipo possono tuttavia essere finanziati nell'ambito dell'articolo 38 del FEP a condizione che siano necessari per preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche.

5.3. Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (articolo 34 del FEP e articoli 14 e 26 del RA)

5.3.1. Definizione di trasformazione e commercializzazione

Articolo 34, paragrafo 1, del FEP

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del FEP possono comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione: operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione: processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione nella Comunità.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, del FEP, gli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione riguardanti il commercio al dettaglio non sono ammessi al beneficio dell'aiuto.

5.3.2. Ammissibilità delle imprese

Il punto 5.1.1.5 si applica anche all'articolo 34 del FEP ai fini della determinazione delle imprese ammissibili al sostegno.

5.3.3. Priorità alle microimprese e alle piccole imprese

Il punto 5.1.1.6 si applica anche all'articolo 34 del FEP.

6. ASSE PRIORITARIO 3: MISURE DI INTERESSE COMUNE

6.1. Ambito dell'intervento

Articolo 36 del FEP

Ambito dell'intervento

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

2. Dette misure possono riguardare:

- a) azioni collettive;**
- b) protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche;**
- c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;**
- d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;**
- e) progetti pilota;**
- f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.**

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 del FEP comprende misure "di interesse comune" aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Sono "**di interesse comune**" le misure che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale. Le eventuali entrate generate devono essere reinvestite nell'operazione.

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 riguarda cinque tipi di misure:

- (a) azioni collettive volte ad ottenere un valore aggiunto superiore a quello risultante dalla somma degli investimenti individuali;
- (b) misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;
- (c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;
- (d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;
- (e) progetti pilota;
- (f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

L'elenco delle misure indicate all'articolo 37 (azioni collettive) e all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) del FEP non è esaustivo. Il sostegno ai sensi di tali articoli per misure non espressamente previste negli stessi deve essere conforme all'obiettivo dell'asse prioritario 3 e, se del caso,

delle disposizioni applicabili di cui agli articoli 28, 37 e 40 del FEP e agli articoli 15 e 18 del RA.

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 del FEP può essere a volte concesso per misure simili a quelle previste dagli assi prioritari 1 e 2 del FEP. In questi casi il tipo di misure può essere analogo, ma l'ambito di intervento è diverso: si tratta infatti di misure di interesse comune. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite negli articoli da 36 a 42 del FEP, quando il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 è concesso per misure simili a quelle previste dagli assi prioritari 1 e 2 del FEP, occorre rispettare le condizioni applicabili fissate, rispettivamente, negli assi prioritari 1 e 2.

Fatte salve le disposizioni applicabili stabilite negli articoli da 36 a 42 del FEP, le operazioni ammissibili nell'ambito dell'asse prioritario 3 possono essere realizzate anche da imprese private.

6.2. Azioni collettive (articolo 37 del FEP e articolo 26 del RA)

6.2.1. Beneficiari delle azioni collettive

Articolo 37 del FEP

Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

Come previsto all'articolo 37 del FEP, le azioni collettive possono essere attuate anche da "altre organizzazioni", che possono essere organismi pubblici o privati come le ONG, organizzazioni scientifiche o commerciali, ecc. Esse possono essere designate dallo Stato membro per l'attuazione di misure sostenute nell'ambito dell'articolo 37 del FEP qualora le misure, per loro natura, siano attuate più efficacemente da tali organizzazioni. Ad esempio, la rimozione dai fondali degli attrezzi da pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma (articolo 37, lettera c), del FEP) può essere effettuata più efficacemente da un'organizzazione ambientalista, mentre il potenziamento delle competenze professionali o lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di formazione (articolo 37, lettera i), del FEP) possono essere realizzati con migliori risultati da un centro di formazione.

6.2.2. Chiarimenti relativi alle misure rientranti fra le azioni collettive

Articolo 37 del FEP

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;

c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;

d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;

f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;

h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;

i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;

k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;

l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;

m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;

n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [18], relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità;

o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.

Articolo 15 del RA

Azioni collettive

1. Il contributo previsto all'articolo 37 del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

2. Il contributo di cui all'articolo 37, lettera n), del regolamento di base può riguardare:

a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dopo il 1° gennaio 2007;

b) l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;

c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori per accrescere la loro efficacia in risposta alle esigenze del mercato.

3. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell'arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 26

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;

b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.

Le misure elencate all'articolo 37 del FEP sono indicative.

Conformemente all'articolo 15 e all'articolo 26, lettera a), del RA:

- (a) i costi inerenti alla pesca sperimentale non sono ammissibili. L'espressione "pesca sperimentale", utilizzata all'articolo 15, paragrafo 1, del RA, si riferisce all'impiego di vari tipi di attrezzature per la ricerca del pesce e di attrezzi da pesca per valutare quali tipi di pesce siano presenti in una zona e in quali quantità, in modo da ottenere un quadro dell'entità degli stock e della redditività economica del loro sfruttamento commerciale.
- (b) Le "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" sono ammissibili solo nei limiti di un importo NON superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata. Ai fini del FEP per "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" si intendono gli investimenti materiali in grandi strutture, come edifici, pescherecci o allevamenti ittici. Computer e altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerati infrastrutture destinate all'apprendimento permanente e non rientrano pertanto nella soglia del 10%.

Per quanto riguarda le misure elencate all'articolo 37 del FEP occorre inoltre tener conto di quanto segue:

- (a) Il sostegno per le misure intese a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca (articolo 37, lettera m), del FEP) può comprendere l'elaborazione di piani locali di gestione (consulenza, riunioni, ecc.), studi ed altre iniziative destinati a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso. La gestione e il controllo effettivi delle condizioni di accesso (ad es., l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività) sono finanziati solo nell'ambito dell'asse prioritario 1.

Ai fini della concessione del sostegno di cui all'articolo 37, lettera m), del FEP gli Stati membri devono accertarsi che le disposizioni applicabili del capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 siano rispettate.

- (b) L'entità del contributo destinato all'istituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o all'attuazione dei rispettivi piani (articolo 37, lettera n), del FEP) e il carattere decrescente dello stesso sono fissati dallo Stato membro.

La ristrutturazione delle organizzazioni di produttori comprende casi in cui un'organizzazione di produttori subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹¹.

6.3. Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (articolo 38 del FEP e articolo 16 del RA)

6.3.1. Misure riguardanti la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, del FEP

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

2. Le misure riguardano:

a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

Articolo 16, paragrafi 1 e 2, del RA

¹¹ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Gli aiuti previsti all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l'installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli.

Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, i componenti della barriera, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico.

2. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di base non copre i dispositivi di richiamo dei pesci.

Le barriere artificiali sono ammissibili ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del FEP. Esse possono tuttavia generare elevati livelli di catture per unità di sforzo e aumentare le possibilità di cattura, con il conseguente incremento della mortalità per pesca. Queste strutture devono pertanto essere utilizzate solo in situazioni in cui la mortalità per pesca è regolata, ad esempio, dalla sospensione delle attività di pesca o da misure tecniche.

I costi ammissibili ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del FEP comprendono:

- i lavori preliminari all'installazione (prospezione, sondaggi, dragaggio, ispezioni/lavori subacquei, studi);
- l'acquisto o la costruzione dei componenti della barriera (unità artificiali/pietrisco, massi);
- la pulitura delle navi da affondare come parte della barriera artificiale;
- il trasporto, inclusa la locazione delle attrezzature di servizio (navi);
- assemblaggio e posizionamento, immersione;
- attrezzature di segnalazione e protezione (anche per le riserve marine);
- monitoraggio scientifico dei progetti.

Il costo per l'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile nell'ambito dell'articolo 38 del FEP.

Nel caso di un peschereccio che viene destinato alla creazione di barriere artificiali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del FEP, gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca devono essere versati ai proprietari del peschereccio, come indicato nel suddetto articolo.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del RA i dispositivi di richiamo dei pesci **non sono ammissibili nell'ambito dell'articolo 38 del FEP**. Si tratta di strutture artificiali ormeggiate o galleggianti liberamente poste in mare aperto con la funzione principale di richiamare le specie pelagiche, facilitandone e aumentandone la cattura; tali dispositivi non sono pertanto ammissibili nell'ambito del FEP.

6.3.2. Misure riguardanti la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000 (articolo 38, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del FEP e articolo 16, paragrafi 3 e 4, del RA)

Articolo 38, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del FEP

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

2. Le misure riguardano:

c) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

Articolo 16, paragrafi 3 e 4, del RA

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

3. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

4. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base non copre compensazioni per le rinunce di diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

Il sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del FEP (ossia le misure riguardanti la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca) può inoltre coprire i costi relativi alla consultazione dei portatori di interesse durante la discussione dei piani di gestione, studi per l'esame e il monitoraggio di specie ed habitat, compresi la mappatura e la gestione del rischio (sistemi di allarme rapido, ecc.) nonché l'elaborazione di materiale informativo e pubblicitario.

6.3.3. Ripopolamento diretto (articolo 38, paragrafo 2, ultimo comma, del FEP e articolo 16, paragrafo 5, del RA)

Articolo 38, paragrafo 2, del FEP

Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

Articolo 16, paragrafo 5, del RA

5. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per "ripopolamento diretto" si intende l'attività di liberare organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.

Come previsto all'articolo 38, paragrafo 2, del FEP, il ripopolamento diretto beneficia dell'aiuto del FEP solo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità. In tali casi l'aiuto può comprendere i costi per l'acquisto degli organismi acquatici da destinare al ripopolamento (o i costi della loro produzione se sono allevati in incubatoi di proprietà dell'entità responsabile del ripopolamento) nonché quelli di trasporto nella località stabilita per la liberazione. I costi per le infrastrutture, i fabbricati (come gli incubatoi) e le attrezzature non sono coperti.

6.4. Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

6.4.1. Campo di applicazione dell'articolo 39 del FEP

Articolo 39, paragrafi 1 e 3, del FEP

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Articolo 17 del RA

Luoghi di sbarco

Qualora l'aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo nei suddetti luoghi di sbarco.

L'aiuto previsto all'articolo 39 del FEP riguarda unicamente porti marittimi, luoghi di sbarco e ripari di pesca ai termini e alle condizioni stabiliti in tale articolo e nell'articolo 17 del RA.

Attrezzature portuali delle acque interne, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono ammissibili nell'ambito dell'articolo 33, paragrafo 2, del FEP.

Conformemente ai principi generali relativi alle misure di interesse comune stabiliti nell'articolo 36 del FEP e alle condizioni fissate nell'articolo 39 del FEP, i porti di pesca esistenti (pubblici o privati) possono fruire del contributo del FEP se gli investimenti effettuati soddisfano i criteri seguenti:

- sono di interesse comune,
- hanno un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private e
- sono intesi a migliorare i servizi offerti.

La costruzione di porti di pesca è esclusa dal sostegno di cui all'articolo 39 del FEP.

6.5. Progetti pilota (articolo 41 del FEP e articolo 19 del RA)

6.5.1. Osservazioni generali

Articolo 41, paragrafo 1, del FEP

Progetti pilota

1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

Articolo 19 del RA

Progetti pilota

1. La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all'articolo 41 del regolamento di base.

2. Qualora l'aiuto sia concesso ai progetti pilota di cui all'articolo 41 del regolamento di base, l'autorità di gestione garantisce che tali progetti prevedano un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base formino oggetto di un'idonea valutazione qualitativa.

3. I progetti pilota non sono di natura commerciale diretta. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

4. Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di euro, l'autorità di gestione, prima di approvarlo, chiede una valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.

Il FEP può sostenere progetti pilota solo se sono coerenti con le norme e i principi della politica comune della pesca. Le disposizioni di cui all'articolo 41 del FEP non possono essere utilizzate per evitare limitazioni o restrizioni fissate in altri articoli del FEP.

Per fruire del contributo del FEP i progetti pilota devono essere realmente innovativi. Miglioramenti tecnici di lieve entità apportati a tecnologie ben conosciute non sono sufficienti per fruire del sostegno di cui all'articolo 41 del FEP.

I progetti pilota devono inoltre presentare una durata e un costo limitati, in linea con la loro natura sperimentale, il che giustifica le disposizioni specifiche previste all'articolo 19, paragrafo 4, del RA per i progetti pilota i cui costi sono superiori a un milione di euro.

Conformemente all'articolo 41 del FEP, la pesca sperimentale è ammissibile a fruire del contributo del FEP a condizione che riguardi l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi al fine di determinarne l'impatto sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

Il termine "operatore economico" impiegato all'articolo 41, paragrafo 1, del FEP indica una persona fisica o giuridica che effettua operazioni commerciali.

6.6. Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività

6.6.1. Campo di applicazione dell'articolo 42 del FEP (articolo 42 del FEP e articolo 20 del RA)

Articolo 42 del FEP

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

Articolo 20 del RA

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

L'aiuto di cui all'articolo 42 del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio in questione è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

L'aiuto previsto all'articolo 42 del FEP relativo alla modifica di un peschereccio per destinarlo ad altre attività è versato all'organismo pubblico o semipubblico (ad es., scuola o istituto di ricerca) che effettua l'operazione. L'aiuto copre i costi della modifica di un peschereccio per adattarlo al nuovo uso in ambito diverso dalla pesca (ad es., formazione o ricerca) dopo la sua riconversione.

Il peschereccio in questione può essere stato in precedenza destinato ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell'articolo 23 del FEP. In tal caso il contributo previsto all'articolo 23 del FEP è versato al proprietario originario del peschereccio e non all'organismo pubblico.

Il peschereccio può essere stato acquistato dall'organismo pubblico o ad esso ceduto gratuitamente.

7. ASSE PRIORITARIO 4: SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA (ARTICOLI 43, 44 E 45 DEL FEP E ARTICOLI 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DEL RA)

Introduzione

La Commissione ha già presentato agli Stati membri i seguenti documenti di lavoro relativi all'attuazione dell'asse 4:

- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all'attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP", documento del 29.5.2006;
- "Attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP – Domande e suggerimenti utili", documento dell'8.1.2007.

Questi documenti forniscono orientamenti agli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione dell'asse 4 e occorre tenerne conto quando si legge la presente sezione del Vademecum.

7.1. Campo di applicazione dell'intervento

Articolo 21

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

La dotazione assegnata all'asse prioritario 4 può riguardare 3 azioni:

- a) strategie di sviluppo locale che comprendano tutte le misure ammissibili nell'ambito dell'articolo 44 del FEP, ad eccezione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca;
- b) la cooperazione interregionale e transnazionale;
- c) la costituzione di reti.

7.2. Dimensioni dei territori interessati da un gruppo

Articolo 43 del FEP

Portata dell'intervento

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2. Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a:

a) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

3. Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento ha estensione limitata ed ha, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [20]. La zona dovrebbe presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti.

4. L'intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi:

a) bassa densità di popolazione;

oppure

b) attività di pesca in fase di declino;

oppure

c) piccole comunità che vivono di pesca.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone selezionate ai fini dell'intervento nell'ambito del presente asse prioritario e includono tali dati nella successiva relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 67.

Articolo 45 del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito "il gruppo") che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine

con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

3. Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

4. Le operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'articolo 44. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato.

5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.

Articolo 22 del RA

Applicazione geografica dell'asse prioritario 4

1. Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.

2. Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.

Conformemente al FEP e al RA, il territorio interessato da un gruppo deve essere omogeneo e rappresentare, in termini geografici, economici e sociali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile. Di norma, inoltre, esso deve avere dimensioni inferiori al livello NUTS 3 e non necessariamente coincidere con una ripartizione amministrativa nazionale, con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali o con i territori interessati dai gruppi di azione locale di Leader (GAL).

È chiaro che le dimensioni del territorio possono variare e che il territorio interessato da un gruppo deve essere adattato alle realtà di ciascun paese e alla strategia di sviluppo locale. Da un lato, quanto più grande è il territorio, tanto maggiore sarà la massa critica, ma l'impostazione dal basso verso l'alto è più difficile da realizzare. D'altro lato, quanto più piccolo è il territorio, tanto più facile è instaurare contatti con la popolazione, rafforzare la partecipazione locale e costruire capacità organizzativa e identità locale, anche se è più difficile raggiungere la massa critica necessaria. Poiché questi sono gli obiettivi fondamentali dell'asse prioritario 4, le zone non dovrebbero essere né troppo estese, né troppo ristrette. I casi in cui il territorio interessato da un gruppo corrisponde all'intero paese non rientrano fra gli obiettivi dell'asse prioritario 4. Le zone non dovrebbero essere troppo estese per evitare una diluizione delle risorse che impedirebbe l'effetto moltiplicatore dell'asse prioritario 4.

Anche se gli Stati membri intendono utilizzare l'asse prioritario 4 principalmente come uno strumento per costruire la capacità organizzativa e la *governance* nelle zone di pesca, finalità che implica un'ampia copertura territoriale, le zone non dovrebbero essere troppo estese per evitare una diluizione delle risorse che impedirebbe l'effetto moltiplicatore dell'asse prioritario 4.

Va sottolineato che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del RA, gli Stati membri devono specificare nel programma operativo i criteri per la selezione delle zone di pesca potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'asse prioritario 4. Le zone di pesca selezionate in via definitiva possono tuttavia interessare tutte le zone potenzialmente ammissibili o solo una parte di esse, in funzione delle strategie dei gruppi scelti.

7.3. Struttura dei gruppi

Articolo 45, paragrafo 1, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito "il gruppo") che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

Articolo 23 del RA

Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

1. Un gruppo, quale definito all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare ed attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata.

La pertinenza e il carattere operativo del partenariato sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

Sono garantite le capacità dei partner di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale.

Il partenariato comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

2. La capacità amministrativa del "gruppo" è considerata adeguata se:

a) il gruppo sceglie all'interno del partenariato un partner che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento del partenariato, oppure

b) i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato.

3. Se al gruppo viene affidata l'amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate:

a) con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi;

b) con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi.

4. I gruppi incaricati dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l'autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi.

5. Il programma operativo comprende:

a) le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare. I criteri di selezione esposti all'articolo 45 del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali. Le procedure sono trasparenti e assicurano adeguata pubblicità e concorrenza, se del caso, fra i gruppi che presentano le strategie di sviluppo locale;

b) le modalità di gestione e le procedure per la mobilitazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario. Esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

Per l'attuazione dell'asse prioritario 4 è opportuno ricorrere ai partenariati e alle organizzazioni esistenti. Se un gruppo operante dell'asse prioritario 4 è basato su un gruppo esistente di azione locale di Leader (GAL), la stessa struttura amministrativa può essere utilizzata per l'attuazione di entrambi i fondi comunitari. I costi di esercizio comuni verranno così condivisi (in proporzione) fra il gruppo FEP e il GAL.

Quando un gruppo utilizza la struttura di un GAL esistente è necessario effettuare una chiara separazione degli strumenti:

- partenariati distinti – la composizione del partenariato del gruppo FEP e quella del partenariato del GAL sarà diversa (anche se alcuni operatori locali saranno rappresentati in entrambi); ad es., il partenariato del gruppo FEP dovrà comprendere operatori importanti del settore della pesca;
- comitati distinti di selezione dei progetti – anche la composizione degli organismi responsabili delle decisioni all'interno dei partenariati dovrà essere diversa;
- contabilità separata e circuiti finanziari e di controllo separati;
- chiara delimitazione delle strategie, che definisca precisamente l'ambito che ognuna di esse interesserà. Ciascun ambito deve essere conforme alle disposizioni dei regolamenti pertinenti (FEP o FEASR).

7.4. Strategia di sviluppo locale

Articolo 43 del FEP

Portata dell'intervento

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

Articolo 45, paragrafo 2, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

Articolo 21 del RA

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

Articolo 24 del RA

Strategia di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

- a) è integrata, fondata sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e va al di là di un mero insieme di operazioni o della giustapposizione di misure settoriali;*
- b) è coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;*
- c) dimostra la propria sostenibilità;*
- d) è complementare ad altri interventi effettuati nel settore interessato.*

Articolo 25 del RA

Attuazione della strategia di sviluppo locale

1. Fermo restando l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

2. Se al gruppo è affidata l'amministrazione di fondi pubblici, esso crea un conto separato per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

La strategia di sviluppo locale proposta ed attuata dal gruppo deve soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 2, del FEP e all'articolo 21, lettera a), e agli articoli 24 e 25 del RA.

La strategia di sviluppo locale deve prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali. Tuttavia, poiché la strategia di sviluppo locale è proposta dal gruppo all'organismo dello Stato membro incaricato della sua approvazione, essa deve consistere in un documento separato e autonomo che fornisce informazioni sulla complementarità delle misure da essa finanziate con quelle finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali.

7.5. Misure ammissibili

7.5.1. Attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca (articolo 44, paragrafo 1, lettera h), articolo 45, paragrafo 5, e articolo 46, paragrafo 5, del FEP e articolo 21 del RA)

Articolo 44 del FEP

Misure ammissibili

1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:

h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;

Articolo 45, paragrafo 5, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.

Articolo 46, paragrafo 5, del FEP

Assistenza tecnica

2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5% del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

Articolo 21 del RA

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

b) l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

L'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del FEP prevede finanziamenti per due tipi di azioni:

Azione 1: cooperazione fra i gruppi

- all'interno di un Stato membro (cooperazione interregionale),
- in due o più Stati membri (cooperazione transnazionale) e

Azione 2: costituzione di reti fra i gruppi.

Le azioni volte alla cooperazione e alla costituzione di reti rappresentano una priorità comunitaria e gli Stati membri devono incoraggiarle ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del FEP. Esse non possono tuttavia rientrare nella strategia di sviluppo locale dei gruppi (cfr. punto 7.1).

Le azioni di cooperazione devono coinvolgere i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 ed essere attuate sotto la responsabilità di un gruppo coordinatore. Esse devono comprendere la realizzazione di un progetto comune e non consistere semplicemente in uno scambio di esperienze. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del FEP unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione della struttura comune e al supporto tecnico preparatorio. La dotazione finanziaria assegnata a queste azioni può essere amministrata a livello centrale o a livello dei gruppi.

L'istituzione di reti fra i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 può beneficiare del contributo allo scopo non solo di scambiare e trasferire esperienze, ma anche di stimolare progetti comuni fra i gruppi e di fornire informazioni e trarre insegnamenti sullo sviluppo delle zone di pesca. Il contributo per l'istituzione di reti può comprendere i costi delle attrezzature e del personale delle strutture necessarie per la gestione della rete nonché i costi inerenti all'organizzazione di scambi di esperienze e di *know-how*. La dotazione finanziaria assegnata a queste azioni può essere amministrata a livello centrale o a livello dei gruppi.

La rete comunitaria che verrà costituita utilizzando l'assistenza tecnica della Commissione faciliterà la comunicazione fra i gruppi in tutta Europa.

È preferibile che gli Stati membri istituiscano una rete nazionale che riunisca tutti i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 e la finanzino con i fondi

assegnati all'asse prioritario 5. La Commissione raccomanda che la rete nazionale svolga le seguenti attività:

- elaborazione di programmi di formazione per i gruppi in fase di costituzione;
- individuazione, analisi e informazione a livello nazionale sulle buone pratiche trasferibili,
- organizzazione della rete e
- facilitazione degli scambi di esperienze.

7.5.2. *Sostegno per l'acquisizione delle competenze e l'agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale Articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP*

Articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP

Misure ammissibili

1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:

i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;

Il finanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP può fra l'altro comprendere:

- (a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;
- (b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
- (c) studi sulla zona interessata;
- (d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;
- (e) la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;
- (f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.

8. ASSE PRIORITARIO 5: ASSISTENZA TECNICA (ARTICOLO 46 DEL FEP)

8.1. Rete comunitaria di messa in rete dei gruppi (articolo 46, paragrafo 1, lettera f), del FEP) e reti nazionali dei gruppi (articolo 46, paragrafo 2, del FEP)

Articolo 46, paragrafi 1 e 2, del FEP

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 % della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Tali misure sono eseguite a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Dette misure comprendono:

f) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazione delle informazioni.

2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

Una "rete comunitaria dei gruppi" gestita dalla Commissione sarà responsabile dell'organizzazione della rete dei gruppi a livello comunitario conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera f), del FEP.

La "rete comunitaria dei gruppi" avrà in particolare i seguenti obiettivi/compiti:

- raccogliere, elaborare, analizzare e diffondere informazioni, anche tramite il sito internet;
- redigere relazioni sull'asse prioritario 4 (attuazione, progressi ed impatto dell'asse prioritario 4 a livello comunitario);
- organizzare riunioni transnazionali, seminari tematici e conferenze a livello comunitario per i gruppi che operano nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca al fine di scambiare esperienze e *know-how*;
- assistenza, formazione e sostegno tecnico dei gruppi; istituire un sistema di assistenza tecnica destinata in particolare ai gruppi locali in fase di costituzione e

che non dispongono di esperienze precedenti nell'ambito dello sviluppo locale e della gestione di progetti europei;

- facilitare la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche;
- gestire quotidianamente l'osservatorio. Trattare le richieste di informazioni e aprire a Bruxelles un ufficio ben posizionato.

Tutti i gruppi devono far parte della "rete comunitaria dei gruppi" e partecipare direttamente o indirettamente alla rete nazionale per rendere disponibili la loro esperienza, *know-how* e i particolari dei loro progetti.

Come già menzionato al capitolo 7.5.1, è preferibile che lo Stato membro istituisca una rete nazionale che riunisca tutti i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4. Il finanziamento per la creazione di tale rete è previsto all'articolo 46, paragrafo 2, del FEP.

Se lo Stato membro istituisce tale rete, la sua partecipazione attiva alla "rete comunitaria dei gruppi" è necessaria. Compito della rete nazionale sarà rendere disponibile alla "rete comunitaria dei gruppi" tutte le informazioni sulle azioni già intraprese dai gruppi, o in fase di realizzazione, nello Stato membro interessato nonché i risultati ottenuti.

In assenza di una rete nazionale, lo Stato membro deve garantire l'esistenza di un punto di contatto per la "rete comunitaria dei gruppi" onde facilitare l'attività di quest'ultima in considerazione dei suoi potenziali effetti positivi.

La Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di scegliere la prima possibilità e istituire reti nazionali.

8.2. Preparazione del futuro periodo di programmazione

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del FEP, gli Stati membri possono finanziare la programmazione del periodo successivo al 2013.

8.3. Campo di applicazione del sostegno volto al rafforzamento delle capacità amministrative (articolo 46, paragrafo 3, del FEP)

Come previsto all'articolo 46, paragrafo 3, del FEP, gli Stati membri le cui regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza possono finanziare attività volte a rafforzare le capacità amministrative.

Gli Stati membri le cui regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza possono pertanto fruire dell'assistenza tecnica per i seguenti scopi:

- gestione del programma operativo in tutte le fasi e
- attività di sostegno a favore di altri settori della politica comune della pesca (PCP), purché non siano previsti altri finanziamenti comunitari. Le retribuzioni del personale permanente non sono ammissibili.

Per capacità amministrativa si intende la capacità degli Stati membri di adempiere agli obblighi loro incombenti derivanti dalla gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi da essi attuati in tutte le diverse fasi (preparazione, finanziamento, attuazione, sorveglianza e valutazione) e dall'applicazione della PCP.

Essa comprende l'assetto istituzionale nonché le procedure necessarie per massimizzare l'efficienza della gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi e dell'attuazione delle attività di sostegno a favore di altri settori della PCP. L'esistenza di una capacità amministrativa adeguata è solitamente valutata in funzione dei seguenti criteri:

- le caratteristiche organizzative, compreso il rapporto fra il livello centrale e i livelli regionali e locali e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la qualità della funzione pubblica (numero di funzionari e adeguatezza della formazione);
- relazioni intergovernative (come l'amministrazione competente in materia di pesca si rapporta ad altre parti dell'amministrazione) e interazioni fra le autorità competenti in materia di pesca ed altri organismi e portatori di interesse.

Quando gli Stati membri pongono in essere la struttura necessaria per selezionare le possibili attività da finanziare ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del FEP, è opportuno che procedano a una valutazione per individuare le più importanti carenze dell'amministrazione, i settori fondamentali che necessitano di maggiore sostegno e le difficoltà nei rapporti fra i principali soggetti a livello centrale, regionale e locale. Il programma operativo deve contenere tale valutazione per giustificare la sua pertinenza rispetto all'asse prioritario 5. In funzione delle questioni principali individuate nella valutazione le attività corrispondenti potranno essere finanziate.